

## **Art. 1**

### **Denominazione**

Sotto la denominazione "Fondazione Romulus", è costituita una Fondazione ai sensi degli artt. 80 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

## **Art. 2**

### **Sede**

La Fondazione ha sede a Lugano ed è iscritta a Registro di commercio.

## **Art. 3**

### **Scopo**

Lo scopo della Fondazione è garantire sostegno a persone affette da gravi disabilità e malattie croniche. In particolare offrire una consulenza generica direttamente correlata con il presente scopo nonché il sostegno economico e morale a persone con disabilità motorie, mentali e sensoriali, beneficiarie di prestazioni dell'AI che necessitano di cure terapeutiche costanti e che non godono o godono solo parzialmente dei rimborsi delle assicurazioni sociali, delle casse malati e nemmeno di qualsiasi altra copertura assicurativa privata. L'aiuto economico e l'apporto logistico verrà offerto alle persone meno abbienti, che vivono al di fuori di istituti, case anziani ed altre strutture protette e che non sono sostenute dalle loro famiglie.

## **Art. 4:**

### Patrimonio e finanziamento

1. Il fondatore conferisce alla Fondazione un capitale iniziale di CHF 25'000.-
2. Il patrimonio potrà essere incrementato:
  - da versamenti di enti pubblici o privati;
  - da legati, donazioni e offerte;
  - da ulteriori versamenti del fondatore;
  - da proventi di manifestazioni, eventi ed iniziative promosse dal Consiglio di Fondazione.

## **Art. 5:**

### **Principi per l'amministrazione e la gestione del patrimonio**

1. Per il conseguimento dello scopo, la Fondazione attinge al patrimonio.
2. La definizione della politica di investimento ed il controllo di esecuzione della stessa spettano al Consiglio di Fondazione.
3. Il patrimonio della Fondazione sarà investito tramite una primaria banca svizzera e secondo i criteri di una prudente amministrazione, avendo cura di garantire il perseguimento dello scopo.

## **Art. 6:**

### **Organizzazione**

Gli Organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Fondazione.
- b) l'Ufficio di revisione.

## **Art. 7:**

### **Il Consiglio di Fondazione**

1. il Consiglio di Fondazione è composto da 3 a 7 membri che verranno nominati per la prima volta dal fondatore. Esso sostituisce i dimissionari per cooptazione.
2. I membri del Consiglio di Fondazione sono designati per 2 anni e sono rieleggibili; alla scadenza del mandato i membri sono tacitamente rieletti.
3. La carica di membro del Consiglio di Fondazione è puramente onorifica, riservata l'eventuale rifusione delle spese vive.
4. Il Consiglio di Fondazione nomina il Presidente, il Vice Presidente ed i suoi membri.
5. il Consiglio di Fondazione si riunisce almeno 1 volta all'anno o quando il Presidente o la maggioranza dei membri ne fanno richiesta.
6. il Consiglio di Fondazione decide a maggioranza dei suoi membri; in caso di parità di voti decide il Presidente.

## **Art. 8:**

Competenze del Consiglio di Fondazione

- a) Amministra il patrimonio della Fondazione.
- b) Elabora gli eventuali regolamenti della Fondazione.
- c) stipula e conclude contratti.
- d) Decide sui finanziamenti.
- e) Presenta il rapporto di attività annuale e i conti consuntivi all'Autorità di vigilanza.
- f) impegna la Fondazione verso i terzi.
- g) nomina l'Ufficio di revisione.

## **Art. 9**

### **L'Ufficio di revisione**

L'Ufficio di revisione è nominato dal Consiglio di Fondazione.

La funzione di revisore è incompatibile con quella di membro del consiglio di Fondazione.

L'Ufficio di revisione verifica annualmente la gestione, i conti e i bilanci della Fondazione, redigendo un rapporto destinato al Consiglio di Fondazione e all'Autorità di Vigilanza.

## **Art. 10**

### ***Diritto di firma***

La Fondazione è rappresentata con firma individuale dal Presidente e dal Vice Presidente.

## **Art. 11**

### ***Durata e fine***

- a) la durata della Fondazione è illimitata;
- b) se per qualsiasi motivo lo scopo della Fondazione dovesse divenire parzialmente o totalmente irrealizzabile si procederà, previo consenso dell'Autorità di Vigilanza, ad una modifica parziale o totale degli scopi statuari al fine di permettere la realizzazione di scopi analoghi;
- c) se la Fondazione dovesse cessare di esistere, il patrimonio rimanente sarà devoluto ad una Fondazione o ad un ente, in Ticino, avente scopo analogo.

## **Art. 12**

### ***Disposizioni finali***

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.